

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 385

del 23.9.2004

O G G E T T O

Consiglio di Stato – Comune di Molfetta / Visaggio srl e Studio + srl. Appello avverso l'ordinanza n.903/2004, con la quale il TAR Puglia ha accolto in parte qua la domanda cautelare proposta con ricorso n.2003/2004 (ritenuta fondata la censura in ordine all'applicazione retroattiva dei tributi sulla pubblicità e pubbliche affissioni).

L'anno duemilaquattro, il giorno ventitre del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 28.9.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con ricorso n. 2003/2004, notificato in data 24.08.2004, la “Visaggio s.r.l.”, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. Felice Visaggio e la “Studio Più s.r.l.”, in persona del legale rappresentante Sig. Pasquale Losito – a cura degli Avv.ti Rosaria Gadaleta e Davide de Gennaro – chiedevano alla III Sez. del TAR Puglia – Bari, l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
- della delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29-30 marzo 2004 avente ad oggetto l’istituzione del canone di concessione per l’occupazione di suolo pubblico a mezzo impianti pubblicitari, disciplina e approvazione della relativa tariffa;
- della delibera di C.C. n. 14 del 29-30 marzo 2004,, avente ad oggetto “Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”, nella parte in cui apporta modifiche all’art. 12, 6° comma, del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, stabilendo l’introduzione del canone di concessione per gli impianti in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 285/92;
- degli atti applicativi delle predette delibere e di quelli inerenti l’attività di accertamento e, tra questi, degli avvisi di pagamento emessi in data 5.7.2004 relativi alle somme liquidate a titolo di conguaglio sull’imposta già corrisposta dai ricorrenti;
- Il Tribunale adito, con ordinanza n.903 del 09 settembre 2004, ha accolto in parte qua la domanda cautelare posta “considerato che, al di là di ogni approfondimento in ordine alla natura tributaria o meno del canone per cui è processo, risulta in ogni caso fondata la censura in ordine all’applicazione retroattiva dello stesso (e cioè con decorrenza dal 01.01.2004, anziché dall’anno successivo), non potendo considerarsi legittima non solo l’applicazione retroattiva di tributi, ma anche la modificazione unilaterale di un elemento del rapporto concessorio da parte dell’Amministrazione concedente;”, ritenendo, pertanto che, entro tali limiti, sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, settimo comma della Legge 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000;
- Ritenute non condivisibili le argomentazioni addotte dal TAR che erroneamente parla di retroattività della imposizione, mentre – nel caso di specie – il Comune ha proceduto correttamente ad istituire e applicare il canone concessorio per l’anno 2004 (con decorrenza dal 1° gennaio 2004) in sede di approvazione del bilancio per l’esercizio 2004 come prevede il T.U. EE.LL. D.Lvo 18.08.2000 n. 267 (artt. 151 e 172) il cui termine è fissato al 31 dicembre per l’anno successivo, ma he una disposizione di legge (art. 1, D.L. 29.03.2004 n. 80) ha posticipato al 31 maggio 2004, ma sempre con riferimento all’esercizio 2004;

- Rilevato, inoltre, che il TAR ha sorvolato sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Ns legale Avv. Rossella Chieffi per tardività del ricorso stesso notificato ben oltre i 60 giorni dalla pubblicazione delle delibere impugnate;
 - Ritenuto, pertanto necessario, attesa l'importanza della questione, proporre dinanzi al Consiglio di Stato appello avverso l'ordinanza n. 903/04 resa dalla III Sez. del TAR Puglia, Bari, sul ricorso n. 2003/2004, al fine di vedere riconosciute le ragioni dell'Ente;
 - Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Pietro di Benedetto, da Margherita di Savoia (BA), abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori;
 - Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Funzionario dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Pietro di Benedetto, con studio in Margherita di Savoia (Bari), alla Via Africa Orientale n. 18, di proporre, in rappresentanza di questa P.A., dinanzi al Consiglio di Stato, appello avverso l'ordinanza n. 903/04 resa dalla III Sez. del TAR Puglia – Bari – sul ricorso n. 2003/2004, proposto dalla Visaggio s.r.l e Studio Cinque Più s.r.l., come legalmente rappresentate c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 5) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.